

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
- Sezione Prima Civile -**

In persona del Giudice Dott. Corrado Croci

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2493 / 2018 R.G.

promossa da:

ANNA FOGLINO (c.f. FGLNNA59L59A052P), rappresentato e difeso dall'Avv. TRAVERSO CARLO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in CORSO CAVALLOTTI, 70 15121 ALESSANDRIA;

- *parte attrice*

contro

CONFSERVIZI S.R.L. (c.f. 01503740068), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. NEGRO LUIGI FELICE , ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA LEGNANO 27 15121 ALESSANDRIA;


- *parte convenuta*

e contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI Spa (C.F. e P. IVA 00818570012), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Renato FEDELI, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in MILANO, Via Griziotti 1;

- *terzo chiamato*





Oggetto: contratto d'opera intellettuale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice: come da foglio depositato il 2.12.2019 dinanzi al precedente G.I.

Per parte convenuta: come da comparsa di risposta.

Per il terzo chiamato: come da foglio depositato in data 1.04.2022.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

1.1 – Anna FOGLINO, già titolare dell'impresa individuale EFFE A. GIOIELLI, esercente in Alessandria l'attività di commercio al dettaglio di oro e gioielli, riferisce di essersi avvalsa, fin dal 1998, per l'assistenza fiscale e in materia di lavoro dell'opera di CONF SERVIZI s.r.l.; allorchè decise, nel 2005, di aprire un nuovo esercizio in Nizza Monferrato, si sarebbe rivolta a CONF SERVIZI, i cui addetti le avrebbero consigliato di utilizzare, con la persona individuata per gestire il negozio, lo strumento contrattuale dell'associazione in partecipazione (nella versione anteriore alla riforma del d.lgs. 81/2015, e dunque con un apporto dell'associato costituito dalla sola prestazione di attività lavorativa) ed avrebbero predisposto il relativo schema di contratto.

La soluzione dell'associazione in partecipazione con apporto solo lavorativo dell'associato sarebbe stata ripetuta in altre due occasioni, sempre su consiglio di CONF SERVIZI, da ultimo nel 2011, dopo lo scioglimento consensuale dei contratti con i precedenti associati; tuttavia, dopo la cessazione dell'ultimo contratto, l'associata Martina TRONCONI avrebbe avviato una causa di lavoro dinanzi al Tribunale di Alessandria, sostenendo che il rapporto era dissimulato (anche in relazione alle previsioni dell'art. 1, co. 30, l. 92/2012), dal momento che non erano stati rispettati gli adempimenti posti a carico dell'associante e rivendicando, previa riqualificazione del rapporto come lavoro subordinato, differenze retributive per oltre 48 mila euro.



CONFSERVIZI chiedeva, ad ogni buon conto, di essere tenuta indenne per il caso di soccombenza da UNIPOL SAI ASSICURAZIONI, con cui aveva in corso una polizza sulla responsabilità civile, ed instava, a tal fine, per la chiamata in causa di detta compagnia assicuratrice.

1.3 – La terza chiamata UNIPOL SAI ha sostanzialmente richiamato le difese dell'assicurata CONFSERVIZI circa l'assenza di qualsivoglia inadempimento del contratto con la FOGLINO ed ha, quanto alla domanda di garanzia, rilevato come le indicazioni riguardo alla copertura assicurativa fornite dalla chiamante in causa non consentissero di apprezzare la debenza delle somme richieste per il caso di soccombenza.

1.4 – Con ordinanza in data 6.08.2019, il precedente Giudice ha rimesso la causa in decisione ai sensi dell'art. 187, 3° co., c.p.c. senza concedere i termini dell'art. 183, 6° co., - e dunque, ritenendo di poter decidere in modo ostantivo alla prosecuzione del processo sull'eccezione di compromesso.

2. – L'eccezione di compromissione in arbitri della domanda proposta da Anna FOGLINO contro CONFSERVIZI è infondata per un duplice ordine di ragioni. L'art. 13 della scrittura 2.11.2005 menziona "*qualsiasi controversia inerente l'interpretazione del presente contratto*", mentre nel caso di specie, non di interpretazione del contratto si discute, bensì dell'inadempimento di un obbligo informativo contrattuale, come obbligo accessorio alle prestazioni di consulenza e assistenza fornite da CONFSERVIZI in favore della cliente. Le clausole compromissorie, in quanto implicanti una deroga alla competenza (generale) dell'autorità giudiziaria, sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre il loro significato, quale delineato dalle parti (art. 807, 1° co., c.p.c.) – e qui la volontà negoziale riguardo alla portata della clausola compromissoria è espressa in modo chiaro. Si sarebbe, perciò, fuori dalla previsione dell'art. 13 del contratto.

In secondo luogo, e come osserva la stessa attrice negli atti conclusivi (non vi è stata la concessione dei termini ex art. 183, 6° co., per precisare i contenuti degli atti introduttivi, in relazione alle difese avversarie, perché il precedente G.I. ha ritenuto di rimettere immediatamente la causa in decisione), l'incarico di



L'attrice ribadisce peraltro, ed insiste sul punto, che il rapporto contrattuale con la TRONCONI non avrebbe mai assunto i caratteri del lavoro dipendente, atteso che la stessa associata in partecipazione godeva, nella conduzione del negozio di Nizza Monferrato, di piena autonomia gestionale e prestava la propria opera nell'impresa di cui era titolare l'associante al di fuori di qualunque vincolo di subordinazione.

3.2 – Ai sensi dell'art. 1, co. 30, l. 92/2012, in vigore all'epoca del contratto con la TRONCONI, i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi fosse stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza che vi fosse stata consegna del rendiconto previsto dall'art. 2552 c.c, si presumevano, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Si tratta, quindi, di una presunzione semplice, vincibile con la prova che la associazione in partecipazione con solo apporto lavorativo (secondo lo schema dell'art. 2594 c.c. *ante* d.lgs. 81/2015, che ha consentito la sola associazione in partecipazione con l'apporto di beni o denaro) non si è svolta con il vincolo della subordinazione tra l'associante, titolare dell'impresa, e l'associato. Da detta norma non discende, invece, una presunzione assoluta di qualificazione come lavoro dipendente del rapporto di associazione in partecipazione svoltosi irregolarmente da parte dell'associante.

3.3 – Ora, la responsabilità risarcitoria di un consulente (sia esso persona fisica o una società) per inadempimento del contratto d'opera intellettuale consistente nell'aver fornito informazioni inesatte o incomplete, e così determinato l'errato comportamento del cliente e, infine, l'esito negativo di una causa intentata da terzi sulla base di tali comportamenti non conformi a diritto, esige la precisa dimostrazione del nesso causale, diretto e immediato (art. 1223 c.c.), tra tale inadempimento e l'esito sfavorevole della causa.

Ma se così è, per affermare fondatamente una responsabilità di CONF SERVIZI non basta dire che quella società non ha fornito tutte le informazioni inerenti i contenuti del contratto di associazione in partecipazione (e dei relativi rischi), ma occorre dimostrare che la cliente, proprio in conseguenza di tale omessa, incompleta od errata informazione, non avrebbe potuto altrimenti difendersi



nella causa di lavoro contro di lei intentata dall'associata in partecipazione dimostrando in giudizio che il rapporto ex art. 2549 c.c. si era svolto, nei fatti, senza vincolo di subordinazione.

A ben vedere, e stando alla ricostruzione fornita da parte attrice, il (dedotto) inadempimento degli obblighi informativi di CONFSERVIZI può sicuramente aver reso più difficoltosa la difesa contro la pretesa della TRONCONI di veder riqualficata l'associazione in partecipazione come lavoro dipendente, alla luce della presunzione (semplice) introdotta dalla l. Fornero, posto che, in conseguenza di tale condotta di CONFSERVIZI (e sempre secondo la ricostruzione della FOGLINO), non sarebbe stato possibile documentare l'adempimento degli obblighi sanciti dagli artt. 2552-2554 c.c. Quella stessa condotta della società convenuta non può invece esser ritenuta causa di una sicura soccombenza nella lite, che avrebbe costretto la FOGLINO a concludere con la sua avversaria una transazione con esborso di denaro, dato che non le avrebbe precluso la possibilità di fornire la prova che il rapporto si era svolto senza subordinazione, e dunque di dare, per testi o in altro modo, la prova che avrebbe consentito, malgrado le irregolarità formali, di vincere la presunzione sancita dall'art. 1, co. 30, l. 92/2012.

Cioè a dire, anche assumendo come avvenuto un tale inadempimento, l'esito sfavorevole della lite, con un esborso, in via transattiva, di soldi da parte dell'attrice, non può essere considerato come conseguenza diretta e immediata di esso, se è vero che la semplice inosservanza degli obblighi gravanti sull'associante in partecipazione avrebbe soltanto determinato l'insorgere di una presunzione di lavoro dipendente, vincibile con la prova che nessuna subordinazione vi era stata nel concreto tra l'associante e l'associato.

3.4. – La domanda, in conclusione, deve essere respinta nel merito sulla base della stessa ricostruzione fattuale compiuta dall'attrice.

Non è necessario rimettere il processo in istruttoria per la concessione dei termini (in precedenza non concessi) dell'art. 183, 6° co., c.p.c., atteso che le eventuali nuove allegazioni e produzioni o le richieste di prova non muterebbero in alcun modo il quadro emergente dall'atto introduttivo e dagli scritti conclusivi.



3.5 – Alla reiezione della domanda principale segue il rigetto anche della domanda in garanzia.

4. – Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice anche per quelle sostenute dalla terza chiamata, trovando la domanda proposta contro quest'ultima la sua origine nell'iniziativa processuale infondata della stessa attrice; del resto, la domanda in garanzia si rivela astrattamente fondata, sulla scorta dei contenuti del contratto di assicurazione con UNIPOL SAI (cfr. il testo della c.d. "*polizza r.c. errori per le società servizi Confersercent*", doc. 4 fasc. compagnia).

P.Q.M.

Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ANNA FOGLINO contro CONF SERVIZI S.R.L. con atto di citazione notificato in data 3.07.2018 e da CONSERVIZI S.R.L. contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI con citazione per chiamata in causa del terzo notificata il 16.11.2018:

- a) respinge l'eccezione di compromesso in relazione alla previsione dell'art. 13 del contratto del 2.11.2005;
- b) rigetta la domanda di ANNA FOGLINO contro CONF SERVIZI s.r.l.;
- c) rigetta, in conseguenza di quanto al punto precedente, la domanda di garanzia di CONF SERVIZI s.r.l. contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI;
- d) condanna ANNA FOGLINO alla rifusione delle spese processuali in favore di entrambe le altre parti, spese che liquida, considerato il valore della causa ed esclusa la fase di trattazione/istruttoria, non svoltasi, in complessivi € 3.235, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge.

Così deciso il 24.04.2022.

Il Giudice

Dott. Corrado Croci

